

DELIBERA DL/016/14/CRL/UD del 16/4/2014

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

██████████ di C. V. & C./ VODAFONE OMNITEL ██████ e TELECOM
ITALIA ██████

IL CORECOM LAZIO

NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 16 aprile 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481" e l'Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, "Regolamento Indennizzi");

VISTA l'istanza pervenuta in data 25 luglio 2012, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/475/2012, con cui la ██████████ di C. V. & C. (di seguito, per brevità, "██████████") ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società Vodafone Omnitel ██████ (di seguito, per brevità, "Vodafone") e Telecom Italia ██████ (di seguito, per brevità, "Telecom");

VISTA la nota del 9 agosto 2012 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 21 settembre 2012, con la quale Telecom ha presentato la memoria difensiva;

PRESO ATTO della nota pervenuta il 25 settembre 2012 con la quale Vodafone ha presentato la memoria;

VISTA la nota del 1 ottobre 2012, con la quale l'istante ha presentato la memoria di replica;

UDITE tutte le parti all'udienza di discussione;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

L'utente ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:

- in data 21 ottobre 2011, la ██████ sottoscriveva con Vodafone una proposta di abbonamento business "Vodafone ADSL & Centralino" per la fornitura del servizio voce e ADSL, con portabilità da Telecom di due utenze fisse;
- a seguito di numerosi solleciti, il 24 novembre 2011 Vodafone inviava personale tecnico per l'attivazione dei servizi, ma, riscontrato un impedimento, non procedeva alla portabilità delle utenze e ripristinava i servizi con Telecom;
- l'istante riscontrava il ripristino di una sola utenza e la disattivazione della seconda linea Voip, la cui numerazione è andata perduta;
- in occasione dei reclami, apprendeva che nessuna richiesta di portabilità da parte di Vodafone era pervenuta a Telecom;
- a dicembre 2011, l'istante rendeva esecutiva la portabilità dell'unica utenza rimasta attiva con la società ACN Italia Communication s.r.l., che forniva un numero aggiuntivo, con mantenimento del canone bimestrale Telecom;
- nel frattempo, pervenivano all'istante fatture da parte di Vodafone con addebiti non dovuti per "Costi di Attivazione Rete Fissa, Canoni per Servizi Voce e Connettività Rete Fissa, Telefoni e/o altri dispositivi fissi, Canoni relativi alla sim dati n. XXXXXX0499" associata alla Vodafone Station e di cui l'istante non aveva mai fruito, parte delle quali pagate a mezzo RID. Dalle fatture, la ██████ apprendeva dell'intervenuta intestazione a suo nome di sei linee fisse, mai attivate e mai utilizzate;
- con l'istanza di conciliazione, l'istante chiedeva: la risoluzione di diritto del contratto sottoscritto il 21 ottobre 2011 relativo alle due utenze business, nonché delle ulteriori utenze, mai attivate ed utilizzate; l'annullamento e lo storno di qualsivoglia addebito ad esse relativo, senza addebiti di penali; il rimborso della somma di Euro 416,69 per addebiti riferiti a utenze mai attivate sulla fattura n. AC00626460 del 12 gennaio 2012; le istruzioni per la restituzione del materiale hardware; un indennizzo da parte di Vodafone di Euro 2.000,00 per perdita della numerazione di cui era titolare da 5 anni; un indennizzo da parte di Vodafone e Telecom in solido di Euro 1.000,00 per omessa portabilità delle due utenze fisse dal 21 ottobre al 15 dicembre 2011; un indennizzo da parte di Vodafone di Euro 300,00 per mancata risposta al reclamo; un indennizzo da parte di Vodafone di Euro 2.500,00 per attivazione di utenze e canoni non dovuti, danni e disagi, negligenza professionale e pratica commerciale scorretta; il non invio da parte di

Vodafone di solleciti di pagamenti ed il non distacco di utenze regolarmente utilizzate;

- all'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, Vodafone offriva lo storno dell'importo di Euro 1.016,91 dall'insoluto di Euro 1.301,91 e la disattivazione senza costi dell'offerta di rete fissa e dell'utenza mobile XXXXXX0499. Telecom declinava la propria responsabilità. L'istante non accettava la proposta e l'udienza si concludeva con esito negativo;
- con l'istanza di definizione, l'istante reiterava le domande;
- con memoria del 21 settembre 2012, Telecom eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che le contestazioni dell'istante si rivolgevano essenzialmente a Vodafone per la mancata portabilità e l'indebita fatturazione. Nel merito precisava di non aver mai ricevuto richiesta di portabilità inerente le due utenze e che la perdita di una delle due numerazioni è verosimilmente dipesa dalle operazioni tecniche compiute da personale Vodafone;
- con memoria di replica del 1 ottobre 2012, l'istante eccepiva di aver ricevuto la memoria e i documenti di Vodafone ben oltre il termine previsto nella lettera di avvio, e ne chiedeva lo stralcio. In ipotesi di ammissione, contestava quanto dedotto nella memoria in ordine alla portabilità perché contrastante con le affermazioni di Telecom e sfornito di prova, attesa la lacunosità della schermate fornite. Ribadiva l'intervento tecnico di Vodafone del 24 novembre 2011 e l'impedimento tecnico a dare seguito all'attivazione, l'essenzialità della portabilità richiesta, la mancata fornitura delle CGC e la mancata informativa in ordine alla possibile perdita di numerazione e in ordine all'attribuzione della nuova numerazione. Precisava che la numerazione mobile era associata alla Vodafone Station, che i reclami dell'utente erano stati effettuati telefonicamente al servizio clienti 191 e che non era possibile produrre documentazione cartacea inerente la data di attivazione delle due utenze Telecom, chiedendo di inoltrare a Telecom specifica richiesta di integrazione informativa al riguardo;
- all'udienza di discussione del 26 febbraio 2013, le parti si riportavano ai propri scritti.

2. Motivi della decisione.

2.1. Osservazioni in rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Viene stralciata la memoria difensiva di Vodafone perché pervenuta al Corecom oltre il termine fissato nella lettera di avvio del procedimento.

Vengono dichiarate inammissibili, perché non di competenza dell'Autorità adita, le domande dell'istante di istruzioni sulle modalità di restituzione del materiale hardware e di diffida a Vodafone dall'invio di solleciti di pagamenti e dal distacco di utenze regolarmente utilizzate.

Viene rigettata l'eccezione preliminare di Telecom di carenza di legittimazione passiva, avendo l'istante svolto nei confronti del gestore domanda di indennizzo per omessa portabilità e per perdita della numerazione, la cui fondatezza dovrà pertanto essere esaminata nel merito.

2.2. Nel merito.

2.2.a Sulla portabilità

L'istante lamenta l'omessa portabilità delle due utenze Telecom richiesta all'operatore Vodafone con la sottoscrizione della proposta di abbonamento, chiedendo la liquidazione dell'indennizzo solidalmente a carico di Vodafone e Telecom.

L'operatore Telecom dichiara che nessuna richiesta di portabilità è mai pervenuta da Vodafone.

La domanda dell'istante nei confronti dell'operatore Vodafone è fondata, per le seguenti ragioni.

E' in atti la proposta di abbonamento sottoscritta dall'istante il 21 ottobre 2011, dalla quale risulta la richiesta a Vodafone di importazione di due numeri Telecom.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Gli operatori telefonici devono inoltre fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, anche sotto il profilo temporale, con la conseguenza che qualora l'utente lamenti l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento l'operatore, per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare che le circostanze oggetto di doglianza sono dovute a circostanze non imputabili all'operatore stesso ovvero a problematiche tecniche non causate da colpa del medesimo, fornendo altresì la prova di avere informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione.

In base a tali principi, provata la fonte negoziale del diritto dell'utente, spettava all'operatore Recipient Vodafone provare di aver posto in essere tutte le attività necessarie per dare seguito alla richiesta di portabilità dei numeri e provare di avere rispettato i propri oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell'intervento o gli eventuali impedimenti tecnici.

In mancanza di tale prova, sulla base delle dichiarazioni dell'istante in ordine al fallito tentativo di attivazione dei servizi espletato da Vodafone oltre il termine dei 30 giorni normativamente previsti per l'attivazione, nonché delle dichiarazioni dell'istante e di Telecom in ordine alla mancata ricezione della richiesta di portabilità da parte di Vodafone, deve ritenersi che Vodafone si sia resa inadempiente all'obbligazione contrattualmente assunta di attivazione dei servizi con portabilità dei numeri Telecom, con diritto dell'utente alla liquidazione di un indennizzo.

Per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo spettante all'utente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 6.1 e 12.2 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, considerato il tempo previsto per l'attivazione e la data di attivazione con la società ACN Italia desumibile dalla fattura n. 05116857 del 15 dicembre 2011, si riconosce un importo complessivo per l'omessa

portabilità delle due numerazioni oggetto della procedura pari a Euro 500,00 (Euro 5,00 x 2 numeri x 2 perché business x 25 giorni 21.10+30=20.11 al 15.12).

L'operatore Vodafone dovrà altresì provvedere al ricalcolo delle fatture n. AC00626460 del 12 gennaio 2012, AC03631697 del 10 marzo 2012, AC06655624 del 4 giugno 2012, annullando gli addebiti per "Costi di Attivazione Rete Fissa", "Canoni per Servizi Voce e Connettività Rete Fissa", "Telefoni e/o altri dispositivi fissi", "Canoni relativi alla sim dati n. XXXXXX0499" e, all'esito, rimborsando all'istante le somme pagate in eccedenza. Dovrà altresì provvedere a stornare i medesimi addebiti eventualmente effettuati in fatture emesse successivamente alla fattura del 4 giugno 2012 ed a stornare eventuali addebiti per costi di disattivazione.

Nessuna responsabilità è addebitabile a Telecom per l'omessa portabilità, non essendo stato provato da Vodafone l'inoltro allo stesso della richiesta di portabilità.

2.2. b. Sulla perdita della numerazione

L'istante lamenta la perdita di una delle due numerazioni Telecom, di cui era titolare da cinque anni, chiedendo la liquidazione del relativo indennizzo.

In base ai su richiamati principi sull'onere della prova, sulla base della dichiarazione dell'utente secondo la quale la perdita della numerazione si è verificata successivamente all'intervento tecnico eseguito da Vodafone, la domanda può essere accolta nei confronti di quest'ultimo operatore, e non nei confronti dell'operatore Telecom, e comunque limitatamente ad un anno, non avendo l'utente fornito la prova del possesso quinquennale della numerazione perduta.

Per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 9 e 12.2 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, si riconosce all'utente un importo di Euro 400,00.

2.2.c. Sull'attivazione di servizi non richiesti

L'istante lamenta l'attivazione da parte di Vodafone di sei utenze fisse, senza esserne stata informata, e chiede la liquidazione dell'indennizzo per l'attivazione di utenze e canoni non dovuti, disagi procurati, negligenza professionale e pratica commerciale scorretta.

La domanda dell'utente è fondata per la seguente ragione.

Nella proposta di abbonamento in atti sottoscritta dall'utente non si rinviene alcun riferimento all'attivazione di nuove numerazioni, provvisorie o non, dovendosi pertanto ritenere che l'utente non ne abbia fatto richiesta o che, comunque, non ne sia stato adeguatamente informato al momento della sottoscrizione della proposta, né in seguito.

Vodafone non ha dunque rispettato gli standard di trasparenza che devono essere osservati nelle comunicazioni ai clienti, né ha fornito all'utente tutte le informazioni inerenti i servizi offerti (delibera 179/03/CSP art. 4, art. 70 codice comunicazioni elettroniche).

Tale condotta, anche in applicazione del principio di analogia, si è di fatto concretizzata nell'attivazione di un servizio non richiesto, dal 10 novembre 2011 al 9 maggio 2012, sulla base del periodo di fatturazione risultante dalle fatture prodotte dall'utente.

Per la determinazione dell'indennizzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 8.1 e 12.3 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, si riconosce dunque all'utente un indennizzo di Euro 905,00.

2.2.d. Sulla mancata risposta ai reclami.

L'istante lamenta la mancata risposta ai reclami svolti telefonicamente al servizio clienti Vodafone, chiedendo la liquidazione del relativo indennizzo.

Preliminarmente si precisa che il reclamo svolto dal difensore dell'istante il 12 aprile 2012 non può essere preso in considerazione ai fini della valutazione della condotta dell'operatore, essendo stata attivata la procedura di conciliazione il successivo 16 aprile. Alla fattispecie dunque non possono essere applicati i criteri ed i parametri indennizzatori previsti per la mancata risposta ai reclami, poiché in pendenza del termine contrattualmente previsto per la risposta, l'utente ha attivato la procedura conciliativa, la cui funzione economico sociale è proprio quella di creare un'occasione di confronto tra le posizioni dell'utente e dell'operatore superando quindi gli strumenti contrattualmente previsti tendenti allo stesso scopo.

Per quanto riguarda i reclami svolti telefonicamente, in mancanza di valida attività difensiva dell'operatore sul punto, deve logicamente ritenersi che ai reclami inerenti la portabilità, l'operatore abbia dato concreto riscontro con un comportamento concludente, inviando il 24 novembre 2011 dei tecnici per effettuare l'attivazione. Nessun riscontro concreto è stato dato invece ai reclami svolti successivamente, inerenti la perdita della numerazione.

Rileva, allora, il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere *adeguatamente motivata* e fornita *in forma scritta*, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta al reclamo inviato, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l'utente una *mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP e della Carta Servizi.

Per la determinazione dell'indennizzo, considerato l'orientamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Del. nn. 32/12/CIR, 97/12/CIR, 101/12/CIR), ai sensi dell'art. 11, comma 1 e comma 2 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, considerato che il primo reclamo in ordine alla perdita della numerazione può ritenersi essere stato svolto il 24 novembre 2011, detratto il tempo utile alla risposta (45 giorni), e il lasso di tempo intercorso fino alla data dell'udienza di conciliazione (26 giugno 2012), nella fattispecie viene riconosciuto all'utente un indennizzo per la mancata risposta al reclamo di Euro 169,00.

3. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della

procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 100,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

*** ** ***

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dalla [REDACTED] [REDACTED] di C. V. & C. nei confronti dell'operatore Vodafone sia da accogliere;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 100,00, quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata dalla [REDACTED] [REDACTED] di C. V. & C. in data 25 luglio 2012.

La società Vodafone Omnitel [REDACTED] è pertanto tenuta a:

1) riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:

a) Euro 500,00 a titolo di indennizzo per la omessa portabilità delle numerazioni oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;

b) Euro 400,00 a titolo di indennizzo per la perdita della numerazione oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;

c) Euro 905,00 a titolo di indennizzo per l'attivazione di servizio non richiesto oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;

d) Euro 169,00 a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;

e) Euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

2) provvedere a:

a) ricalcolare le fatture n. AC00626460 del 12 gennaio 2012, AC03631697 del 10 marzo 2012, AC06655624 del 4 giugno 2012, annullando gli addebiti per “Costi di Attivazione Rete Fissa”, “Canoni per Servizi Voce e Connettività Rete Fissa”, “Telefoni e/o altri dispositivi fissi”, “Canoni relativi alla sim dati n. XXXXXX0499” e, all’esito, rimborsando all’istante le somme pagate in eccedenza;

b) stornare i medesimi addebiti eventualmente effettuati in fatture emesse successivamente alla fattura del 4 giugno 2012;

c) stornare eventuali addebiti per costi di disattivazione.

Vengono rigettate le domande svolte dall’istante nei confronti dell’operatore Telecom Italia XXXXXXXXXX

E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall’articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l’avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all’Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 16 aprile 2014

Il Presidente

Michele Petrucci

Il Dirigente

Antonio Calicchia